



## NOTA ESPLICATIVA PER LE OPERAZIONI DI VOTO NELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA QUADRIENNIO OLIMPICO 2025-2028

### ***Convocazione dell'Assemblea***

Le Assemblee provinciali sono convocate dal Presidente del Comitato provinciale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 58.1 dello Statuto, almeno **15** giorni prima della data fissata per il loro svolgimento; se elettive, ai sensi dell'art. 56.6 dello Statuto, queste devono essere celebrate entro il **15** marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche.

L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti di società e di associazioni affiliate aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

**I Presidenti di Società o i loro delegati che siano membri del Consiglio direttivo della stessa Società devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri con l'apposita dichiarazione per il diritto al voto debitamente firmata (All. 4).**

### ***Deleghe***

Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 20 Affiliati con diritto di voto, ogni Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o membro del Consiglio direttivo della stessa che lo sostituisca potrà essere portatore di **1 delega oltre la propria (All. 4).**

Al di sotto di 20 Affiliati votanti **non potranno essere previste deleghe.**

**Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla FIPSA e tutte le "Società" rappresentate devono essere regolarmente affiliate per l'anno 2024.**

### ***Validità dell'Assemblea provinciale elettiva***

L'Assemblea provinciale elettiva è valida, in 1<sup>a</sup> convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto e in 2<sup>a</sup> convocazione con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto a voto (comprese le eventuali deleghe).

Le relative deliberazioni devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### ***Candidature***

Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) maggiore età;
- 3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- 4) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o da parte dell'Organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;

- 5) essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e dell'elezione;
- 6) non aver subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A. o non aver subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della W.A.D.A., qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
- 7) non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

**Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica provinciale.**

Nelle elezioni alle cariche provinciali si applica l'istituto della maggioranza relativa.

**Le candidature devono essere compilate sugli appositi moduli (All.ti 2 e 3).**

**E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, PENA INAMMISSIBILITÀ, CHE LE TRE PARTI DI CIASCUNA CANDIDATURA SIANO A FIRMA AUTOGRAFA DEL CANDIDATO (TRE FIRME).**

**Le candidature devono PERVENIRE IN ORIGINALE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A/R O A MEZZO DI POSTA CERTIFICATA OVVERO CON CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO PROVINCIALE ENTRO E NON OLTRE IL \_\_\_\_\_** (calcolare il 10° giorno antecedente la data dell'Assemblea Provinciale, se festivo aggiungere un altro giorno). **In caso di invio tramite posta farà fede la data del timbro postale di arrivo.**

#### ***Diritto a voto***

Nelle Assemblee nazionali hanno diritto a voto gli Affiliati che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S. stabilita dai programmi federali.

**Le Società affiliate a più di un Settore federale avranno diritto a un unico voto nell'elezione del Presidente del Comitato Provinciale e dei Consiglieri Provinciali rappresentanti degli Affiliati, mentre per l'elezione dei Consiglieri Provinciali rappresentanti i Settori (Pesca di Superficie o Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) potranno votare per ciascuno dei Settori a cui sono affiliate.**

Il Presidente del Comitato provinciale uscente, i Consiglieri del Comitato provinciale uscente nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società direttamente o per delega e partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Ai sensi dell'art.19, comma 7 dello Statuto, è preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di sospensione dalle gare o di sospensione dall'attività per un periodo superiore a sessanta giorni e per morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento.

#### **Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio**

Nelle Assemblee provinciali le operazioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte da Commissioni appositamente costituite; ciascuna delle suddette Commissioni è composta di tre membri, prescelti tra soggetti non candidati nell'Assemblea.

## **Commissione Verifica Poteri**

La Commissione Verifica Poteri è Organo dell'Assemblea ed è nominata dal Presidente Provinciale.

La Commissione Verifica Poteri si insedia 8 giorni prima della data dell'Assemblea per verificare le candidature presentate e almeno 2 ore prima dell'inizio dei lavori assembleari per controllare la regolarità della partecipazione delle "Società", l'identità dei partecipanti all'Assemblea e per accertare la validità delle deleghe.

Più in particolare la Commissione Verifica Poteri ha il compito di:

- a) verificare, una volta scaduti i termini previsti, la validità delle candidature presentate, relativamente alla regolarità dei termini di presentazione ed alla dichiarazione resa dai candidati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 64 dello Statuto. Di tale verifica la Commissione redige apposito verbale;
- b) verificare l'identità (presentarsi con la tessera federale in corso di validità e un documento, munito di foto, che attesti la propria identità) e la capacità di rappresentanza dei partecipanti all'Assemblea (consegnare la dichiarazione di voto del Presidente di Società o la delega di Presidente di Società a un membro del Consiglio Direttivo della propria Società o al Presidente o delegato di altra Società). La Commissione Verifica Poteri dovrà redigere apposito verbale circa i lavori svolti nel corso dell'Assemblea e comunicare alla Presidenza dell'Assemblea i ricorsi avverso l'operato della Commissione stessa affinché possa sottoporli all'esame della competente Assemblea.

**LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI SOPRA DETTI NON CONSENTIRÀ LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E QUINDI ALLE OPERAZIONI DI VOTO.**

## **Commissione di Scrutinio**

La Commissione di Scrutinio, composta da un Presidente e da due componenti, è nominata dal Presidente provinciale, tra i soggetti non candidati all'Assemblea.

La Commissione di Scrutinio ha il compito di provvedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite urne e di redigere il verbale delle operazioni compiute con le indicazioni del numero dei votanti, del numero delle schede bianche, nulle e valide e del numero di voti validi riportati da ciascun candidato.

## ***Numero consiglieri da eleggere***

In riferimento all'art 60 comma 1 lett. b) dello Statuto federale, **il Comitato provinciale deve essere composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 10, compresi i Responsabili dei Settori.**

## ***Votazioni e risultati***

Tutte le elezioni alle cariche provinciali avvengono, con voto segreto, mediante votazioni distinte e successive per ciascun Organo. L'orario di inizio e termine di ciascuna votazione sarà stabilito dall'Assemblea elettiva.

Per l'elezione del Presidente provinciale valgono le norme riportate all'art. 26.2 e 26.3 dello Statuto. Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si renda necessaria un'ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.

Nella elezione del Presidente provinciale potrà essere espressa **una** sola preferenza.

Nella elezione dei Consiglieri provinciali potranno essere espresse preferenze **pari al numero dei Consiglieri provinciali da eleggere.**

**Sulle schede saranno elencati in ordine alfabetico tutti i candidati alla stessa carica.**

### ***Incompatibilità***

La qualifica di componente degli Organi centrali, di cui all'art. 18.1 lettera A), è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione e con la carica di Delegato regionale o provinciale e di Presidente delle Sezioni di cui all'art. 63.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono perciò essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.